



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. 132 del

18 MAR. 2025

OGGETTO: Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2021/24 per il conseguimento della qualifica professionale, da realizzarsi in modalità duale. DDGR nn. 1666/2020 e 1667/2020. Ridefinizione numero minimo allievi formati e mancato raggiungimento numero contratti di apprendistato. Precisazioni in merito al requisito di rendicontabilità al 75% delle ore .

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento ridefinisce il numero minimo di allievi formati e il numero minimo degli allievi in apprendistato previsto in esito ai percorsi triennali di IeFP per il triennio 2021/24 per il conseguimento della qualifica professionale da realizzarsi in modalità duale, disposto dal punto 13.c di cui alle direttive Allegato B alle DDGR nn. 1666/2020 e 1667/2020. Inoltre provvede a fornire precisazioni in merito al requisito di rendicontabilità al 75% delle ore.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Vista la legge regionale n. 8/2017 "Il sistema educativo della regione Veneto";

Visto il proprio decreto direttoriale n. 757 del 13 luglio 2021 "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema Duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Anno formativo 2021-2022 . Ridefinizione numero minimo allievi all' avvio e numero minimo allievi formati.";

Preso atto che il citato D.D. ha ridefinito per l'anno formativo 2021-2022, anche per i percorsi di IeFP in modalità duale, il numero minimo di allievi all'avvio e il numero minimo di allievi formati come di seguito riportato

SEZIONE	PRIMI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
comparti vari - benessere	18	6
legno - marmo - edilizia	12	6

SEZIONE	SECONDI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
tutte	10	6

SEZIONE	TERZI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
tutte	10	6

Ritenuto quindi di allineare anche per gli anni formativi 2022/2023 e 2023/24 il numero minimo formati, dato che i relativi corsi risultano in continuità con i corsi di primo anno, il cui numero minimo di allievi formati era stato ridotto a 6 in conseguenza dello stato peculiare derivante dalla pandemia da Covid- 19;

Viste le Deliberazioni regionali in materia di IeFP duale che riguardano corsi attivi nell' anno formativo 2023/2024, e più precisamente la terza annualità dei percorsi triennali per la qualifica riferibili alle DD.G.R.:

- DGR n. 1666 del 01/12/2020 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2021/24 per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, da realizzarsi in modalità duale. Apertura termini”;

- DGR n. 1667 del 01/12/2020 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2021/24 per il conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, da realizzarsi in modalità. Apertura termini”;

Preso atto che le citate DD.G.R. nn.1666/2020 e 1667/2020 al punto “Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione” prevedono che *“Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore di formazione esterna all'azienda (presso la Scuola della formazione professionale) e il 75% del monte ore di formazione interna all'azienda”*;

Ritenuto che risulta necessario precisare che l'allievo in apprendistato debba considerarsi formato con una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore di formazione esterna all'azienda (presso la Scuola della formazione professionale) e il 75% del monte ore di formazione interna all'azienda _ mentre l'allievo in alternanza/PCTO o al primo anno è considerato formato ove abbia frequentato il 75% del monte ore di formazione, in analogia agli avvisi degli anni formativi successivi;

Richiamato che la sia la Direttiva - Allegato B alla citata DGR n. 1666 del 01/12/2020, che la Direttiva - Allegato B alla citata DGR n. 1667 del 01/12/2020 prevedono al punto 13.c che *“Per gli interventi formativi che non raggiungano la percentuale di apprendisti prevista nel progetto (pari o superiore al minimo richiesto nella presente Direttiva) si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico relativo all'intervento interessato in misura direttamente proporzionale alla percentuale non raggiunta di iscritti con contratto di apprendistato.”*;

Rilevato che l'aumento negli ultimi anni dell'offerta formativa di percorsi di IV anno per il diploma e la saturazione delle aziende disponibili nel 2023/2024, rende sempre più difficoltoso l'inserimento in azienda di apprendisti in numero coerente con quanto previsto in fase di progettazione nel dicembre 2020, per ragioni non imputabili alle Scuole della Formazione Professionale;

Ritenuto pertanto di stabilire, per le motivazioni suddette, il superamento della disciplina di cui al citato punto 13.c presente nelle direttive Allegato B alle DDGR n. 1666/2020 e n. 1667/2020;

DECRETA

1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di ridefinire per l'anno formativo 2022-2023, per i motivi indicati in premessa, per i percorsi di secondo anno di IeFP in modalità duale relativi alle DGR 1666/2020 e 1667/2020, il numero minimo di allievi all'avvio e il numero minimo di allievi formati come di seguito riportato:

18 MAR. 2025

SEZIONE	SECONDI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
tutte	10	6

3. di ridefinire per l'anno formativo 2023-2024, per i motivi indicati in premessa, per i percorsi di terzo anno di IeFP in modalità duale relativi alle DGR 1666/2020 e 1667/2020, il numero minimo di allievi all'avvio e il numero minimo di allievi formati come di seguito riportato:

SEZIONE	TERZI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
tutte	10	6

4. di precisare che l'allievo in apprendistato debba considerarsi formato con una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore di formazione esterna all'azienda (presso la Scuola della formazione professionale) e il 75% del monte ore di formazione interna all'azienda, mentre l'allievo in alternanza/PCTO o al primo anno è considerato formato ove abbia frequentato il 75% del monte ore di formazione;
5. di stabilire, il superamento della disciplina di cui al citato punto 13.c presente nelle direttive Allegato B alle DDGR n. 1666/2020 e n. 1667/2020;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Firmato Dott. Massimo Marzano Bernardi

